

|  |
| --- |
| **SCHEMA DI CONTRATTO****LOTTO 3** |
| **SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I PORTICI” DI VIGNOLA GESTITO DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA** |

#

Sommario

[PREMESSE 3](#_Toc102474506)

[Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni 5](#_Toc102474507)

[Art. 2 - Oggetto dell’Appalto 5](#_Toc102474508)

[Art. 3 - Durata del Contratto 5](#_Toc102474509)

[Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio: obblighi e adempimenti a carico dell’impresa 6](#_Toc102474510)

[Art. 5 - Valore dell’Appalto – Corrispettivi - Quantitativi 7](#_Toc102474511)

[Art. 6 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 8](#_Toc102474512)

[Art. 7 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - Corrispettivi 9](#_Toc102474513)

[Art. 8 - Tracciabilità dei pagamenti 10](#_Toc102474514)

[Art. 9 - DEC, RUP e referente dell’Appaltatore 11](#_Toc102474515)

[Art. 10 - Verifiche di conformità e controlli 12](#_Toc102474516)

[Art. 11 - Penali 14](#_Toc102474517)

[Art. 12 - Personale – Norme generali - Incompatibilità 16](#_Toc102474518)

[Art. 13 - Disciplina del subappalto 18](#_Toc102474519)

[Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 19](#_Toc102474520)

[Art. 15 - Garanzia definitiva 20](#_Toc102474521)

[Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 21](#_Toc102474522)

[Art. 17 - Sospensione del servizio 22](#_Toc102474523)

[Art. 18 - Scioperi 22](#_Toc102474524)

[Art. 19 - Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore 23](#_Toc102474525)

[Art. 20 - Recesso 25](#_Toc102474526)

[Art. 21 - Obblighi di riservatezza 25](#_Toc102474527)

[Art. 22 - Trattamento dei dati personali 26](#_Toc102474528)

[Art. 23 - Spese contrattuali, imposte e tasse 29](#_Toc102474529)

[Art. 24 - Foro esclusivo 29](#_Toc102474530)

# PREMESSE

1. con determina a contrarre n. , la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 142 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio ristorazione scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 - lett. a), del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S , sulla piattaforma ANAC, sul portale dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, nonché sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
3. con verbale n. del è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
4. il soggetto competente, con determinazione n. , ha approvato la proposta di

aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l’appalto in favore dell’operatore economico

;

1. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del Codice;
2. l’Appaltatore (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
3. è decorso il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
4. che l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con le previsioni degli atti di gara e dell’offerta presentata, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
5. che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare:
* la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da

 mediante avente numero , somma garantita di €

;

* le polizze assicurative richieste;
* la documentazione a comprova della disponibilità di un centro cottura.

Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1. l’Appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:
* tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
* tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;
* tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti

dell’offerta vincente)

# Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
	1. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
	2. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
	3. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate in auto-vincolo dalla Amministrazione Contraente nel contratto e nei suoi allegati, ovvero, ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento di un servizio rientrante nell’allegato IX al Codice dei contratti pubblici;
	4. dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall’ANAC, ove richiamate in auto-vincolo dall’Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero, ove vincolanti per l’Amministrazione Contraente o ove non espressamente derogate nei documenti di gara.
	5. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.
3. Il contratto è affidato e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Si rinvia alle definizioni contenute nell’art. 1 del Capitolato prestazionale.
6. Sono allegati al contratto i seguenti documenti:

a)

b)

1. Costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a)

b)

# Art. 2 - Oggetto dell’Appalto

1. La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, la gestione del servizio di ristorazione scolastica.

# Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata dal 01.09.2022 al 31.08.2025 (3 anni di frequenza).
2. L’Amministrazione Contraente redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l’Appaltatore.
3. L’Amministrazione Contraente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all’Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso l’Appaltatore soggiace al diritto potestativo della Stazione appaltante ed è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

1. L’Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una durata di ulteriori tre anni scolastici, da esercitarsi anche in forma disgiunta, rendendo nota tale volontà mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In tale eventuale evenienza, le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l’immodificabilità della disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata.
2. L’Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di procedere con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, ad affidare all’Aggiudicatario, che dovrà adempiervi secondo le prescrizioni del capitolato prestazionale ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, qualora nel corso dell’appalto emergano per l’Amministrazione nuove necessità rispetto a quelle presenti al momento dell’indizione della gara, per tutta la durata del contratto originario, suoi rinnovi e/o proroghe.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’Amministrazione Contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.

# Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio: obblighi e adempimenti a carico dell’impresa

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato prestazionale e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L’Appaltatore si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell’ambito dell’offerta tecnica, salvo volontà contraria dell’Amministrazione Contraente resa nota all’affidatario per iscritto.
2. L’Appaltatore si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore - con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza alimentare - e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.
3. L’Appaltatore, nei termini di cui al Capitolato prestazionale e per tutta la durata del contratto, s’impegna a mettere a disposizione del servizio un centro per la produzione dei pasti, nei termini e con i requisiti di cui al Capitolato medesimo. La mancata ottemperanza a detta clausola comporterà l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva.
4. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione contraente.
6. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato prestazionale e nell’offerta tecnica.
7. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).
8. L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell’Amministrazione contraente.
9. In merito a quanto sopra l’Amministrazione contraente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
10. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
11. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche con riferimento ad accertamenti ispettivi sugli automezzi messi a disposizione.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
13. L’Appaltatore è tenuta a comunicare all’Amministrazione contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale per l’esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione contraente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

# Art. 5 - Valore dell’Appalto – Corrispettivi - Quantitativi

1. L’importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato in € .
2. Il costo unitario del pasto pattuito per l’effettuazione del servizio è pari a €

( ), IVA esclusa;

1. L’incremento sul costo pasto di cui al precedente paragrafo 2 in caso di regime transitorio/derogatorio di cui al Capitolato prestazionale è pari al 4,5% (quattro/5 per cento);
2. Non ci sono oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, trattandosi di una "mera fornitura di materiale" senza interferenza o promisquità lavorativa non si applica il DUVRI non si applica come da articolo 26 comma 3-bis D.Lgs. 81/08 del
D.Lgs. 81/08 - articolo 26 comma 3-bis.
3. I prezzi sopraindicati vengono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatte salve le specifiche ipotesi di incremento contemplate dal presente contratto, e fatto salvo l’aggiornamento periodico dei prezzi, a partire da secondo anno educativo, nei limiti di quanto stabilito dall’indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI). La domanda di revisione, completa del valore dell'adeguamento ISTAT, deve pervenire alla controparte entro il termine del 31 luglio 2023.
4. La revisione è definita rispetto a giugno e ha effetto da settembre. In caso di indisponibilità dell'indice “giugno su giugno” la variazione sarà determinata in base al più recente indice disponibile.
5. L’Appaltatore prende atto e accetta che, per quanto attiene all’esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato prestazionale.
6. L’Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l’effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell’utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. I quantitativi previsti si devono, pertanto, intendere puramente presuntivi e non possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione Contraente, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l’effettuazione di quantitativi minori di pasti rispetto a quelle indicate come presunte nei documenti di gara e utilizzate per stimare l’importo contrattuale, senza che l’Aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
7. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l’equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile riferito a detta quantità.

# Art. 6 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all’Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione Contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1 - lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, l’Amministrazione Contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1 - lett. a) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla disciplina di gara.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ricorra un aumento o una diminuzione dei quantitativi fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ove detto valore fosse viceversa superato, all’Appaltatore spetta unicamente il diritto alla risoluzione, senza diritto ad ulteriori indennità.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dall’Amministrazione Contraente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato “durata del contratto” in ordine alle opzioni di proroga, di rinnovo programmato e di ripetizione servizi analoghi.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016.

# Art. 7 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - Corrispettivi

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all’Amministrazione Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. L’Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono, pertanto, essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all’ottenimento del certificato di verifica di conformità.
3. La fattura dovrà essere emessa con le modalità previste dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
4. Nell’emissione della fattura l’Appaltatore dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in relazione allo “Split Payment”.
5. Le fatture dovranno essere accompagnate da un allegato (da trasmettere via e-mail e in formato excel o equivalente) in cui venga rendicontato il numero di pasti erogato, con evidenza dei subtotali.
6. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati al temine di ciascun anno di frequenza tramite pagamento di apposita fattura dell’ammontare di un terzo dell’importo complessivo dovuto nei 3 anni, previa verifica dell’ottemperanza a quanto prescritto nel DUVRI.
7. Ogni pagamento è altresì subordinato:
	1. all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge n. 63 del 2013; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
	2. all’ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
	3. ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell’IVA, all’accertamento, da parte dell’Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio.
8. Non trova applicazione l’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’Amministrazione contraente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
10. Fatto salvo quanto sopra esposto, l’Amministrazione Contraente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto, in considerazione della oggettiva e particolare complessità del servizio oggetto del presente affidamento, sulla base delle fatture emesse mensilmente dalla Ditta appaltatrice entro 60 (sessanta) giorni, comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell’esecuzione e la regolarità contributiva dell’esecutore, dalla data di ricevimento delle fatture.
11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio connesse al contrasto dell’emergenza epidemiologica in corso.

# Art. 8 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare all’Amministrazione Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione Contraente sospende i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
	1. per pagamenti a favore dell’Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
	2. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
	3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla precedente lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
6. la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
7. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

# Art. 9 - DEC, RUP e referente dell’Appaltatore

1. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
2. Il DEC (Direttore dell’Esecuzione) del presente contratto non può coincidere con il RUP, stante il valore contrattuale superiore alle soglie previste dalla citata Delibera ANAC n. 1096/2016. Viene pertanto nominato ad adempiere detta funzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante “Il direttore dell’esecuzione nell’affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture”, del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (D.M. 49/2018) ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice.
4. L’Appaltatore indicherà il nominativo del proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione del presente contratto.
5. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.

# Art. 10 - Verifiche di conformità e controlli

1. L’attività di verifica e controllo dell’Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
	1. la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
	2. l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
	3. l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
	4. la soddisfazione del cliente/utente finale;
	5. il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
	6. il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
	7. il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’Appaltatore.
2. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, i controlli potranno dunque riguardare:
* la quantità e la qualità delle derrate alimentari utilizzate, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo, anche attraverso l’analisi e la verifica dei documenti di trasporto consegnati dall’Aggiudicatario;
* la verifica dello stato igienico-sanitario delle derrate, preparazioni, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, impianti, servizi, ambienti e personale;
* la modalità di stoccaggio nei frigoriferi e/o nelle celle frigorifere e temperatura di servizio e conservazione delle materie prime;
* il controllo dei tempi di conservazione dei prodotti e verifica della data di scadenza degli stessi;
* la modalità di lavorazione delle derrate, rispetto delle temperature di cottura e di abbattimento e loro distribuzione;
* la verifica del corretto uso degli impianti e delle attrezzature;
* il controllo dell’abbigliamento degli addetti e del loro comportamento verso gli utenti;
* il controllo della presentazione dei piatti;
* la verifica delle modalità di lavaggio, delle caratteristiche dei detergenti, dei sanificanti e del loro impiego;
* il controllo del registro delle pulizie delle disinfestazioni e delle derattizzazioni;
* la verifica e controllo delle modalità di sgombero dei rifiuti e dello smaltimento dei grassi mensa;
* la correttezza degli adempimenti documentali ed amministrativi inerenti i vari aspetti del servizio (autorizzazioni amministrative, DUVRI, DVR e sicurezza dei lavoratori, formazione, piano HACCP e registrazione controlli igienici, adempimenti ISO 9001 e ulteriori certificazioni prescritte, registrazioni contabili e fiscali, etc..), sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso la sede del Centro I Portici, sia attraverso la documentazione fornita periodicamente dal Fornitore e/o allo stesso richiesta;
* la correttezza dello svolgimento delle attività manutentive, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso il controllo e la verifica degli appositi registri compilati e consegnati periodicamente dall’affidatario e/o allo stesso richiesti;
* l’efficienza ed il gradimento del servizio, attraverso le verifiche di gradibilità di piatti e menù effettuate puntualmente presso la sede del Centro I Portici nel corso di attività ispettiva e/o attraverso i questionari distribuiti periodicamente agli utenti.
1. L’Appaltatore accetta che le ispezioni possano avvenire anche presso il centro di produzione pasti di sua proprietà messo a disposizione per l’esecuzione del contratto. Gli accessi degli organismi di controllo incaricati dall’Amministrazione contraente dovranno essere consentiti a semplice richiesta dell’Amministrazione medesima, ed i controlli verranno effettuati secondo la metodologia che riterranno più idonea.
2. Detti controlli saranno espletati anche attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, prelievi di campioni di generi non alimentari comprensivi di prodotti detergenti e sanificanti da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio. Le quantità di prodotti prelevati di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla potrà essere richiesto all’Amministrazione Contraente per le quantità di campioni prelevati.
3. L’Appaltatore deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati dell’effettuazione dei controlli di conformità, il Piano di autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata.
4. Tali verifiche sono condotte nel corso dell’intera durata del rapporto contrattuale, secondo le frequenze discrezionalmente decise dal DEC, anche sulla base del generale andamento del servizio.
5. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finali) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
6. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l’esito stesso verrà considerata quale “Data di Accettazione” relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall’Amministrazione Contraente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.
8. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell’art. 1456 c.c.
9. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
10. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.

# Art. 11 - Penali

1. L’Appaltatore riconosce e accetta l’applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dall’Amministrazione Contraente e l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali nel prosieguo indicate.
3. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei successivi commi, l’Amministrazione Contraente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
4. L’Appaltatore si impegna espressamente a rifondere all’Amministrazione Contraente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione stessa dovesse subire, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Appaltatore stesso.
5. L’Amministrazione Contraente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia inadempimento** | **Importo penale** |
| Mancata consegna, anche parziale, di una o di entrambe le portate principali  | da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità dell’evento |
| Mancata consegna anche parziale di pane  | da € 50,00 a € 250,00 a seconda della gravità dell’evento |
| Grammatura, inferiore a quanto previsto nell’all. 3 del Capitolato, riscontrato nella media dei campioni esaminati in un terminale (su almeno 3 pesate della stessa preparazione) | € 300,00 ad evento |
| Utilizzo di derrate diverse, non concordate con la Stazione Appaltante, o di qualità inferiore a quanto previsto al Capo 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale | € 400,00 ad evento  |
| Cambiamento nel menù giornaliero previsto non concordato con la Stazione Appaltante | € 200,00 ad evento |
| Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere | € 500,00 ad evento |
| Risultanza da analisi di matrici alimentari non conformi per indicatori igienici e/o patogeni  | da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni risultanza a seconda della gravità dell’evento |
| Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la preparazione e la conservazione dei pasti e di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, sia per inadempienze accertate presso i Centri di produzione pasti  | € 700,00 ad evento |
| Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti il trasporto dei pasti | € 700,00 per ogni mezzo di trasporto |
| Mancato rispetto di quanto disposto dal disciplinare del sistema HACCP | € 700,00 ad evento |
| Non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti | € 300 ad evento |
| Mancata o incompleta redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative | € 250,00 ad evento |
| Figure professionali diverse, in numero o qualifica, da quelle previste dal capitolato e/o dall’offerta tecnica | € 500,00 ad evento |
| Irreperibilità del referente coordinatore del servizio o del suo sostituto | € 200,00 ad evento |
| Mancato rispetto di ogni norma relativa al personale | da € 350,00 a € 1.500,00 a seconda della gravità dell’evento |
| Ritardo nella consegna dei pasti superiore a 15 minuti |  € 300,00 ad evento |
| Ritrovamento di corpi estranei nella singola porzione | € 350,00 ad evento, con ulteriore penale di € 750,00 se il ritrovamento interessa più di una porzione, riservandosi l’Unione di respingere la fornitura con l’obbligo da parte della Ditta appaltatrice di fornire un pasto sostitutivo |
| Deficienze qualitative nei pasti erogati o per il mancato mantenimento della temperatura ai livelli prescritti dalla normativa vigente, anche riferito alle singole pietanze | € 750 ad evento, in caso che le deficienze fossero tali da impedire il consumo dei pasti, la penalità sarà pari al 20% dell’importo giornaliero della fornitura prevista per il giorno in cui si è verificata l’inadempienza, riservandosi l’Unione di richiedere un piatto freddo alternativo; |
| Mancata erogazione dei pasti legati a menu’ speciali | € 850,00 ad evento |
| Erronea somministrazione delle diete terapeutiche, fatta salva ogni eventuale e ulteriore azione volta ad accertare la responsabilità della ditta appaltatrice | € 1.500,00 ad evento |
| Mancata comunicazione sciopero | € 300,00 |
| Ogni ulteriore difformità nell’esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale ed ai vincoli dell’offerta tecnica presentata | A seconda della gravità dell’inadempimento: da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 |

# Art. 12 - Personale – Norme generali - Incompatibilità

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
2. L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione Contraente entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l’interlocutore dell’Amministrazione Contraente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d’appalto e sarà garante della corretta organizzazione dei servizi.
3. L’Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l’efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
4. È altresì cura dell’Appaltatore provvedere affinché il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale e una corretta professionalità verso gli utenti e verso l’Amministrazione Contraente, nonché sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Prestazionale.
6. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del periodo di appalto, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.
7. L’Appaltatore riconosce all’Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’Amministrazione Contraente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale oggetto del rilievo comunicato via PEC da parte, dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.
8. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell’elenco trasmesso all’Amministrazione Contraente, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta all’Asp, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il personale che verrà impiegato dall’Appaltatore per l’effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l’Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Contraente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ Amministrazione Contraente medesima.

# Art. 13 - Disciplina del subappalto

1. L’Appaltatore, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 – lettera d), del Codice dei contratti pubblici, cedere il contratto medesimo o affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.
2. In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Considerate le caratteristiche tecniche dell’appalto in oggetto, l’Amministrazione Contraente ha individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 - terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge 108/2021, quali prestazioni specifiche **da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario**, considerata la tenera età e la delicatezza dei bambini frequentanti i nidi d’infanzia:
* preparazione e confezionamento pasti.
1. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto**,** previa autorizzazione dell’Amministrazione contraente, purché:
* il subappaltatore sia qualificato e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80;
* all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare.
1. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
2. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. L’Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
4. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
5. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
6. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
7. L’Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
8. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
9. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l’Amministrazione contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
11. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Il contratto di subappalto deve prevedere prezzi coerenti con i minimi salariali stabiliti dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, quando non applicabili, dai CCNL di settore applicabili all’appalto.

# Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione Contraente e di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, e con una Compagnia di Assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo della responsabilità civile generale, una polizza RCT/RCO a garanzia dei seguenti rischi specifici:
3. **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali l’ Amministrazione contraente, suoi dipendenti, o incaricati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente contratto, e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, ad € 2.000.000,00 per persona, ed € 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

* danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che legittimamente partecipino all’attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
* danni procurati a terzi dal personale in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l’appaltatore e comunque chiunque legittimamente partecipi o sia coinvolto a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che deve pertanto assumere la qualifica di assicurato, e venire assicurata la propria responsabilità civile personale;
* interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
* gli utenti e i destinatari dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto dovranno essere considerati terzi ai sensi dell’assicurazione predisposta, e terzi tra loro;
* preparazione di cibi e bevande, inclusi avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e consegnate ai fruitori del servizio oggetto del contratto, anche se imputabili a:

1**.** vizio originario del prodotto o cattiva conservazione dello stesso, compreso il mancato rispetto dei termini di scadenza;

2. contaminazione dolosa dei prodotti preparati per fatto dei propri dipendenti o di terzi che intervengano a qualsiasi titolo nella filiera della preparazione, trattamento, distribuzione (con massimale non inferiore ad € 1.000.000 per sinistro e per anno).

1. **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta inclusi i soci lavoratori, i prestatori d’opera in rapporto di lavoro parasubordinato, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti o non, dei quali l’appaltatore si avvalga per l’esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione alle malattie professionali.

1. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un’associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
2. In caso di subappalto di parte delle attività previste dal contratto, l’assicurazione RCT dovrà essere stipulata dall’appaltatore per sé e per conto dei subappaltatori, che assumeranno quindi anch’essi la qualifica di “assicurati”, inclusi i loro dipendenti e collaboratori; in caso di più subappaltatori, gli stessi dovranno essere considerati terzi tra loro.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.
4. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

# Art. 15 - Garanzia definitiva

1. L’Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dalla disciplina di gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
3. L’Amministrazione Contraente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
	1. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore;
	2. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell’appalto.
	3. in ogni altro caso previsto dall’art. 103 del Codice o dal presente contratto.
4. In particolare, l’Amministrazione Contraente ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 19 rubricato “Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore”, e degli articoli ivi richiamati.
5. L’Amministrazione Contraente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. L’Amministrazione Contraente richiederà all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

# Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 - lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17 - Sospensione del servizio

1. Sono consentite in via straordinaria sospensioni temporanee del servizio nei seguenti casi:
2. Sospensione temporanea del servizio per guasti: in caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, quali interruzione di corrente o altro non imputabili alla Ditta appaltatrice, questa dovrà provvedere alla consegna dei pasti, rifornendosi da altro centro di cottura di riserva, per il tempo necessario al ripristino e alla riparazione degli impianti. La Ditta appaltatrice dovrà fornire idonea documentazione circa le cause tecniche che ostano al normale svolgimento del servizio, fatte salve le eventuali verifiche che l’Amministrazione contraente vorrà disporre.
3. Sospensione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale: in caso di sciopero dei dipendenti della Ditta appaltatrice la stessa è tenuta a dare congrua informazione all’Amministrazione, con un preavviso congruo in modo da consentire all’Asp l’informazione all’utenza nei termini di legge (almeno 5 gg. prima) rispetto alla data dello sciopero. In tal caso potranno essere concordate tra la Ditta appaltatrice e l’Amministrazione, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti alternativi di uguale valore nutritivo. Nessuna rivalsa da parte della Ditta appaltatrice sarà accolta in caso di sciopero del personale dei nidi d’infanzia o dell’Aspbo sospensione delle lezioni comunicate entro le 48 ore.
4. Sospensione temporanea del servizio su istanza dell’Ente Locale: in caso di interruzione temporanea dell'attività del Centro I Portici, l’Asp dovrà darne comunicazione alla Ditta appaltatrice con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, senza riconoscerne alcun indennizzo.
5. Sospensione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Ciò significa che a fronte di mancate prestazioni nulla è dovuto alla Ditta appaltatrice. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore, oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, pandemia o diffusioni virali, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse, anche in relazione all’ubicazione dei nidi d’infanzia. Non costituiscono cause di forza maggiore le situazioni quali carenza di personale o traffico.
6. La Ditta appaltatrice dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l’erogazione del servizio, anche mediante pasti alternativi.
7. Resta salva altresì la responsabilità della Ditta appaltatrice per interruzioni del servizio dovute a cause a lei imputabili.

Art. 18 - Scioperi

1. Lo sciopero è regolato dalla L.146/1990. In caso di sciopero dei dipendenti della Ditta appaltatrice, la stessa deve darne preavviso scritto al coordinatore del Centro I Portici gestito dall’Asp in modo da consentire alla stessa l’informazione all’utenza nei termini di legge (almeno 5 gg. prima).
2. Qualora invece, la comunicazione non pervenga al coordinatore del Centro I Portici nei termini e con le modalità sopra indicati, si prevede una penalità come indicato nel precedente art. 11. Parimenti, in caso di sciopero di personale Asp o altro avvenimento che comporti l’interruzione del servizio nessuna rivalsa da parte della Ditta appaltatrice, sarà accolta se ne sia dato preavviso alla Ditta appaltatrice almeno 3 giorni prima.

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore

1. L’Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova

procedura ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) l’Appaltatore si è trovato, in un momento successivo all’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

d) l’Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;

e) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

f) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa” o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 15;

h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

j) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: “Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Obblighi e adempimenti a carico dell’impresa”, “Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti – pagamenti”, “Tracciabilità dei pagamenti”, “Verifiche di conformità e controlli”, “Penali”, “Personale – norme generali, incompatibilità”, “Disciplina del subappalto”, “Danni, responsabilità civile, copertura assicurativa”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore”, “Obblighi di riservatezza”, “Trattamento dei dati personali”, ed in ogni altro caso previsto dal contratto.

k) Nel caso di indisponibilità del centro cottura messo a disposizione dall’appaltatore.

l) In caso di intossicazioni alimentari imputabili a fatto dell’appaltatore.

2. L’Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. In ogni caso in cui l’Amministrazione Contraente accerti un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore; trova applicazione l’art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell’Appaltatore al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l’Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione Contraente, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Contraente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno; resta salvo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore ha diritto, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l’Amministrazione Contraente incamererà la garanzia definitiva.

8. L’Amministrazione Contraente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo appalto per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Appaltatore in sede di offerta.

9. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 20 - Recesso

1. Fermo restando l’applicazione dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. l’Amministrazione Contraente può recedere dal contratto nei seguenti casi:
2. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta aggiudicataria delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
3. per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali dei servizi interessati, adottate dall’ Amministrazione Contraente;
4. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione Contraente ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC. Si applica l’art. 109 del Codice.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione contraente, la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, l’Amministrazione contraente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii. all’art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

# Art. 21 - Obblighi di riservatezza

1. L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire, e a non permettere che altri eseguano, copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
3. L’Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

# Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
4. L’Amministrazione Contraente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell’informativa resa nella lettera d’invito.
5. Nei rapporti esterni l’appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell’ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà, per conto dell’Amministrazione Contraente, quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell’utenza servita.
6. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all’adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.
7. L’Appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
8. L’Appaltatore si impegna a:
	* non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell’Amministrazione contraente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
	* trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all’esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
	* adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
* incidenti di sicurezza;
* violazioni dei dati personali (*Data Breach*);
* ogni violazione delle Misure di sicurezza;
* tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
1. L’Appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all’Amministrazione contraente.
2. L’Appaltatore si impegna altresì a:
	* trattare i dati solo per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del Contratto;
	* garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e seguenti del GDPR;
	* garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l’esecuzione delle attività del contratto;
	* garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
* si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
* abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell’Appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
* accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
	+ collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 -23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l’esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
	+ adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto dell’Amministrazione contraente, completo di tutte le informazioni previste all’art. 30 del GDPR;
	+ assistere e collaborare pienamente con l’Amministrazione contraente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
	+ richiedere autorizzazione alla Stazione appaltante allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento.
1. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l’Appaltatore s’impegna a:
	* garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del GDPR;
	* operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
	* assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
	* ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
	* operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
	* adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 - 43 GDPR);
	* garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.
2. L’Appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dall’Amministrazione contraente.
3. L’Appaltatore si impegna a non conservare, nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino, i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l’esecuzione dei servizi e/o l’adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.
4. Alla scadenza del contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati, l’Appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
5. L’appaltatore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.
6. Resta inteso che l’Asp potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

# Art. 23 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8 - terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Il contratto sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

# Art. 24 - Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.